Indice - Fatturazione elettronica delle operazioni con l'estero

Capitolo I - ASPETTI GENERALI

Comunicazione operazioni estere allo SdI pag. 8
Modelli Intrastat e semplificazioni dal 2026 pag. 13
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere pag. 18
Controlli sulle dichiarazioni d'intento pag. 20
Codici da indicare nella fattura elettronica (📎) pag. 23

Capitolo II - OPERAZIONI ATTIVE VERSO L'ESTERO

Fattura in formato Xml per cessioni intracomunitarie di beni pag. 30
Fattura in formato Xml per le esportazioni pag. 32
Fattura in formato Xml per prestazioni di servizi verso l'estero pag. 34

Capitolo III - OPERAZIONI PASSIVE CON L'ESTERO

Fattura ricevuta per acquisto di servizi da fornitore estero pag. 38
Acquisto servizi in deroga da prestatori esteri pag. 41
Trattamento Iva dei biglietti aerei pag. 44
Fattura ricevuta da fornitore estero per acquisto di beni presenti in Italia pag. 54
Fattura ricevuta per acquisto di beni da fornitore UE pag. 57
Comunicazione delle note di credito relative ad operazioni estere pag. 59
Importazione di merce tramite una dogana comunitaria pag. 62

Capitolo IV - CASI PARTICOLARI

Regime forfetario e fatturazione elettronica delle operazioni estere pag. 69
Fatturazione elettronica degli scambi con San Marino pag. 73
Triangolazione comunitaria con primo cessionario italiano pag. 80
Vendite a catena pag. 85
Nuove regole dal 2022 per servizi di trasporto internazionale pag. 89

Capitolo V - SANZIONI E REGOLARIZZAZIONE

Autofattura per mancato o irregolare ricevimento fattura acquisto intracomunitario pag. 92
Regolarizzazione dello splafonamento con nota di variazione (📎) pag. 96
Sanzioni applicabili per comunicazione operazioni estere pag. 102

Le operazioni effettuate con controparti estere richiedono particolare attenzione non soltanto per l'individuazione del corretto trattamento IVA, ma anche per gli obblighi di fatturazione e trasmissione dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.
La disciplina della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ha conosciuto negli anni diverse modifiche, passando dalle comunicazioni relative ai Paesi a fiscalità privilegiata allo spesometro e, successivamente, al cosiddetto esterometro.
Dal 1° luglio 2022, per le operazioni effettuate e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la comunicazione dei dati avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il formato XML previsto per la fatturazione elettronica.
Per le operazioni attive, la trasmissione deve essere effettuata entro i termini previsti per l'emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi. Per le operazioni passive, invece, il termine è fissato al quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità previste dalla normativa. L'esclusione riguarda inoltre le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro - riferito alla singola operazione - non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La gestione delle operazioni con l'estero richiede pertanto di coordinare le disposizioni relative alla territorialità IVA, alla fatturazione, all'inversione contabile e agli adempimenti collegati.
Il presente volume esamina tali aspetti con particolare attenzione alle modalità operative di compilazione e trasmissione dei documenti elettronici, alle operazioni intracomunitarie ed extracomunitarie e alle principali casistiche riscontrabili nell'attività di impresa e professionale.
Il D. Lgs. 19.01.2026, n. 10 (Testo unico IVA) si applica alle operazioni effettuate dal 1.01.2027 e sostituisce le disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972, nel D.L. 331/1993 e, per la parte relativa alla fatturazione elettronica, nel D. Lgs. 127/2015.
Il presente volume illustra la disciplina vigente alla data di pubblicazione, ma all'interno della trattazione è presente il richiamo ai corrispondenti articoli del nuovo Testo unico, che opera un riordino della materia: le regole sostanziali illustrate non sono, di norma, modificate.

Capitolo I

ASPETTI GENERALI

COMUNICAZIONE OPERAZIONI ESTERE ALLO SDI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178 *- Art. 5, c. 14-ter L. 17.12.2021, n. 215 - Art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127* ***(dal 2027: art. 77 D. Lgs. 10/2026)*** *- Allegato A Specifiche tecniche versione 1.9.1 aggiornata il 31.03.2026 Provv. Ag. Entrate prot. 30.04.2018, n. 89757 e successive modificazioni*

Dal 1.07.2022, i dati delle operazioni effettuate e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il formato XML previsto per la fatturazione elettronica. La trasmissione avviene per singola operazione, secondo i termini previsti dall'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 127/2015 **(dal 2027: art. 77 D. Lgs. 10/2026)**.

SCHEMA DI SINTESI

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANS-FRONTALIERE	Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate **utilizzando il formato XML** (eXtensible Markup Language) previsto per la fatturazione elettronica, inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle aggiornate specifiche tecniche.
	È confermata la **comunicazione facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le regole stabilite.
OPERAZIONI ATTIVE	• Esclusivamente per i dati delle **operazioni attive**, verso soggetti non stabiliti in Italia, l'elemento "**CodiceDestinatario**" dovrà essere valorizzato con "**XXXXXXX**". • Il cedente/prestatore italiano, **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati.
	Per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
OPERAZIONI PASSIVE	• Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:** **..** **ricevimento del documento** comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) **..** o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra UE).
	• Relativamente ai campi da compilare ai fini della ricezione del file l'elemento "**CodiceDestinatario**" può essere valorizzato con: **..** un codice relativo ad un canale accreditato a SdI (canale web services o SFTP); **..** '0000000', nei casi sia indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario; **..** '0000000', non compilando il campo "PECDestinatario"; in tal caso il file è recapitato all'indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero è messo a disposizione in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
	• Ad esempio, l'elemento può essere valorizzato con il valore che il cessionario/committente solitamente utilizza per ricevere le fatture elettroniche. • I **tipi di documento** che possono essere utilizzati sono di seguito riportati: **.. TD17** Integrazione/autofattura **per acquisto servizi dall'estero;** **.. TD18** Integrazione per **acquisto di beni intracomunitari;** **.. TD19** Integrazione/autofattura per **acquisto di beni ex art. 17, c. 2 DPR 633/72;**
	• Nel campo "**Data**" della sezione Dati generali occorre indicare: **.. la data di ricezione** (o comunque **una data ricadente nel mese di ricezione della fattura** emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo **all'acquisto da fornitore intra-UE;** **.. la data di effettuazione** dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa a fornitori extra-UE.
	Per le **note di credito emesse** dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (**codici TD17-TD18-TD19**), indicando **gli importi con segno negativo** e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

APPROFONDIMENTI

Tavola riepilogativa **Codici-tipo-documento validi per la fatturazione elettronica compreso l'estero**

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD09	Nota di debito semplificata
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 **(dal 2027: art. 64 D. Lgs. 10/2026)**
TD20	TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture [ex art. 6, c. 8 e 9-bis D. Lgs. 471/1997 **(dal 2027: art. 31 D. Lgs. 173/2024)** o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993 **(dal 2027: art. 97 D. Lgs. 10/2026)**]
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva
TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo lett. a) D.P.R. 633/1972 **(dal 2027: art. 72 D. Lgs. 10/2026)**
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo lett. b) D.P.R. 633/1972
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni [ex art. 36 D.P.R. 633/1972 **(dal 2027: art. 63 D. Lgs. 10/2026)**]
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
TD28	Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)
TD29	Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/97)

Tavola riepilogativa **Tabella dei codici Natura operazione**

Co	Descrizione
N1	Escluse ex art.15 del D.P.R. 633/1972 **(dal 2027: art. 29 D. Lgs. 10/2026)**
N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 **(dal 2027: artt. 2 e da 15 a 22 D. Lgs. 10/2026)**
N2.2	Non soggette - altri casi
N3.1	Non imponibili - esportazioni
N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Non imponibili - altre operazioni
N4	Esenti
N5	Regime del margine / Iva non esposta in fattura
N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile - altri casi
N7	Iva assolta in altro stato UE [prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, c. 1 lett. a), b), art. 74- sexies D.P.R. 633/1972 **(dal 2027: artt. 23 e 150 D. Lgs. 10/2026)**]

Tavola n. 1 **Fattura elettronica per acquisto di un servizio estero**

Esempio TD17	• Il Tipodocumento **TD17** deve essere utilizzato per comunicare i dati delle prestazioni di servizio ricevute da prestatori esteri che ai fini Iva richiedono l'integrazione del documento, se il fornitore è comunitario, e **l'autofattura** se il fornitore è **extracomunitario.** • In ogni caso occorre indicare i riferimenti anagrafici del prestatore estero; in difetto, è previsto uno specifico codice errore.
Dati	In data 20.01.2026 è stata pagata la prestazione dell'avvocato inglese ha curato uno specifico contratto per conto dell'azienda ALBA per l'importo di € 10.000.

Cedente/prestatore (fornitore)	**Cessionario/committente (cliente)**
Identificativo fiscale ai fini Iva: GB32165498732 Denominazione: LAWYER BOND Indirizzo: 2, St Regent Comune: London Cap: 00000 Nazione: GB	Identificativo fiscale ai fini Iva: IT11111111111 Denominazione: ALBA S.r.l. Indirizzo: Via Rossa, 10 Comune: Torino Cap: 10100 Nazione: IT Codice destinatario: 0000000

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD17 - Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero		1EX	20.01.2026	0000000

Identificativo fattura collegata	Data fattura collegata
	20.01.2026

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Autofattura per prestazione di servizi legali, fattura del 20.01.2026					22,00	10.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	**% Iva**	**Spese accessorie**	**Arr.**	**Totale imponibile**	**Totale imposta**
I (esigibilità immediata)	22,00			10.000,00	2.200,00
Imposta bollo	**Sconto/Maggiorazione**		**Arr.**	**Valuta**	**Totale documento**
				Euro	12.200.00

Nota bene	Uno specifico codice errore verifica la coerenza dei dati del prestatore indicati nel caso in cui si tratti di operazioni passive soggette a inversione contabile - Codice: 00473 Descrizione: i valori TD17, TD18, TD19 E TD28 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente italiano. Non devono essere comunicati i dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità previste dalla normativa. Sono inoltre **escluse le operazioni di importo non superiore a € 5.000**, riferito alla singola operazione, non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (es. **servizi in deroga**).

Tavola n. 2 **Fattura elettronica integrata per acquisto intraUe**

Esempio TD18	Il Tipodocumento **TD18** è utilizzato per comunicare l'integrazione di una fattura di acquisto intracomunitario di **beni.**
Dati	La società Alba ha ricevuto la fattura di acquisto di un macchinario datata 6.02.2026 dal fornitore francese per un valore di € 200.000.

Cedente/prestatore (fornitore)	**Cessionario/committente (cliente)**
Identificativo fiscale ai fini Iva: FR11111111111 Denominazione: NOIRE Indirizzo: RUE DE LA VILLE Comune: Paris Cap: 00000 Nazione: FR	Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121 Denominazione: ALBA S.r.l. Indirizzo: Via Fassio, 1 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT Codice destinatario: 0000000

Identificativo fattura collegata	**Data fattura collegata**
	6.02.2026

Tipologia documento	**Art. 73**	**Numero documento**	**Data documento**	**Codice destinatario**
TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari		1	28.02.2026	0000000

Cod. articolo	**Descrizione**	**Quantità**	**Prezzo unitario**	**UM**	**Sconto o magg.**	**% Iva**	**Prezzo totale**
	Integrazione fattura del 6.02.2026, n. 123 di acquisto MACCHINARIO					22,00	200.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	**% Iva**	**Spese accessorie**	**Arr.**	**Totale imponibile**	**Totale imposta**
I (esigibilità immediata)	22,00			200.000,00	44.000,00
Imposta bollo	**Sconto/Maggiorazione**		**Arr.**	**Valuta**	**Totale documento**
				Euro	244.000,00

MODELLI INTRASTAT E SEMPLIFICAZIONI DAL 2026

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Determ. Ag. Dogane 23.12.2021, n. 493869/RU *- Alleg. XI alla Determ. Ag. Dogane prot. 8.02.2018, n.13799/RU*
Alleg. XII alla Determ. Ag. Dogane 22.02.2010, prot. n. 22778 - Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 194409
Determ. Ag. Dogane 8 .02.2018, prot. n. 13799/RU - Regol. (UE) n. 2020/1197 - D. Lgs. 5.11.2021, n. 192
ADM 3.02.2026, n. 84415 - Avviso ADM 22.07.2026

La Determinazione prot. 493869/RU del 23.12.2021 dell'Agenzia delle Dogane ha introdotto alcune misure di **semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti** in materia di elenchi **riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (INTRASTAT). Il provvedimento contiene le disposizioni di applicazione: del Regolamento (UE) n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese; delle recenti novità introdotte, in materia di Iva, dal D. Lgs. 192/2021 con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock".
Successivamente, con determinazione 3.02.2026, n. 84415, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, ha **innalzato da € 350.000 a € 2.000.000** la soglia trimestrale che determina l'obbligo di presentazione mensile degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis). La nuova soglia si applica a partire dagli elenchi relativi al mese di gennaio 2026. Restano ferme le altre disposizioni in materia di compilazione e presentazione degli elenchi Intrastat, salvo le modifiche successivamente intervenute.

SCHEMA DI SINTESI

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1bis)	
Regole dal 2022	
La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con **periodicità mensile**, che **non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti,** cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a € 100.000.**	
Nomenclatura	
Per le spedizioni di valore **inferiore a € 1.000**, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni utilizzando il **codice unico 99500000**.	
Origine delle merci	
Ai soli fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è richiesta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci (**nuova casella 15**).	
Natura della transazione	
I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi **superiore a € 20 milioni**, devono esporre un **codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA**. Per i soggetti con volumi **inferiori a € 20 milioni** il campo "Natura della transazione" **resta ad una cifra (Tabella B, Colonna A**, sotto riportata), con **facoltà** di avvalersi della nuova codifica a **doppia cifra** (**Tabella B, Colonne A e B**).	

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)	
Regole dal 2022 al 2025	**Regole 2026**
Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora **l'ammontare totale trimestrale** di detti acquisti sia, per **almeno uno dei 4 trimestri** precedenti, **uguale o superiore a € 350.000**. Sotto la soglia trimestrale di € 350.000 non deve essere presentato l'INTRA degli acquisti di beni.	Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora **l'ammontare totale trimestrale** di detti acquisti sia, **per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 2.000.000.** **Sotto la soglia trimestrale di € 2.000.000 non deve essere presentato** l'INTRA degli acquisti di beni.
Le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma facoltative: • Stato del fornitore; • codice Iva del fornitore; • ammontare delle operazioni in valuta.	Le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma facoltative: • Stato del fornitore; • codice Iva del fornitore; • ammontare delle operazioni in valuta.
Nomenclatura	**Nomenclatura**
Obbligo di esporre la nomenclatura combinata.Per gli arrivi di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000.	Per gli arrivi **di valore inferiore a € 1.000**, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il **codice unico 99500000**.
Natura della transazione	**Natura della transazione**
I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20 milioni, devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA. Per i soggetti con volumi inferiori ai € 20 milioni il campo "Natura della transazione" resta a una cifra (Tabella B, Colonna A, sotto riportata), con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra (Tabella B, Colonne A e B).	I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi **superiore a € 20 milioni**, devono esporre un **codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA**. Per i soggetti con volumi **inferiori ai € 20 milioni** il campo "Natura della transazione" **resta a una cifra** (**Tabella B, Colonna A**, sotto riportata), con **facoltà** di avvalersi della nuova codifica a **doppia cifra** (**Tabella B, Colonne A e B**).

APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

Natura della transazione - tabella B

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	**Descrizione**	**Codice**	**Descrizione**	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario[1].	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi.	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza)[2].	
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria.	1	Restituzione di merci[3].	B
		2	Sostituzione di merci restituite.	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite.	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario[4].	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)[5].	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)[6].	
		3	Leasing finanziario[7].	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario[7].	
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)[7].	1	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore.	D
		2	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore.	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)[7].	1	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore.	E
		2	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore.	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione).	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro[8].	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione[9].	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto.			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici.	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi[7].	H
		9	Altra.	

Note

(1) Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali deve essere invece indicata nella colonna A la **modalità '3'**.
(2) La **modalità '12'** non deve essere riepilogata ai fini Intrastat.
(3) Nella **modalità '21'**, se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro.
(4) Sono incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock.
(5) Con la **modalità '31'** sono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock).
(6) Con la **modalità '32'** sono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock).
(7) Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione.
(8) Con la **modalità '71'** sono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.
(9) Con la **modalità '72'** sono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

Tavola n. 2 — **Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intra-UE di servizi (Modello INTRA 2-quater)**

Regole dal 2022

- Soglie invariate
- **Sotto la soglia trimestrale di € 100.000** (da monitorare nei 4 trimestri precedenti) **non deve essere presentato** l'INTRA dei servizi ricevuti.

Le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma sono facoltative:
- codice Iva del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta;
- modalità di erogazione;
- modalità di incasso;
- Paese di pagamento.

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI INTRA COMUNITARIE IN REGIME DI "CALL-OFF STOCK"

- **Le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "Call-Off stock" sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.**

- È stato quindi introdotto, dal 2022, **Modello INTRA 1 Sexies** dedicato ai Call-off stock registrate nel periodo.

- Per **tipo operazione** si intende:
  .. trasferimento di beni;
  .. cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente);
  .. cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies).

Note generali	• La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a **periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022**. • Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

Tavola n. 3 — **"Call off stock" negli elenchi Intrastat dal 2022**

	Fasi dell'operazione	Intra 1 (vendite) soggetto mittente IT	Intra 2[1] (acquisti) destinatario IT
1	Trasferimento **dei beni** in call off stock.	**Intra 1-sexies:** • codice Stato e codice Iva del destinatario; • tipo operazione: 1[4] (trasferimento dei beni).	-
2	Trasferimento **della proprietà** dei beni.	**Intra 1-bis**[5]-[6]: • Natura transazione A (colonna 5): 3; • Natura transazione B (colonna 6): 2[2].	**Intra 2-bis**[6]: • Natura transizione A: 3. • Natura transizione B: 2[2].
Eventuali fasi successive	Rientro dei beni senza trasferimento (mancato perfezionamento della vendita), entro 12 mesi[3].	**Intra 1-sexies:** • codice Stato e codice Iva del destinatario; • tipo operazione: 2.	-
	Sostituzione del destinatario, entro 12 mesi[3].	**Intra 1-sexies:** • codice Stato e codice Iva del destinatario; • tipo operazione: 3; • codice Stato e codice Iva del nuovo destinatario.	-

Note

[1] Adempimento previsto solo per i modelli mensili; **dal 2022 è abrogata la presentazione degli Intra 2 trimestrali** (che era già facoltativa).
[2] La natura transazione B **non è obbligatoria** per i soggetti che non hanno superato nell'anno precedente (o in caso di inizio attività prevedono di non superare nell'anno) **€ 20 milioni** di spedizioni (Intra 1) o arrivi (Intra 2).
[3] Le ipotesi devono verificarsi prima dello spirare dei 12 mesi dall'arrivo nello Stato membro dei beni; diversamente, come nel caso di furto, si configura un trasferimento per esigenze proprie.
[4] Le informazioni sono richieste sia per i modelli mensili sia per quelli trimestrali. **Nessuna valorizzazione** (nemmeno statistica) dei beni spediti deve essere comunicata.
[5] Nella **nuova colonna** 15 si indica il codice ISO del "Paese di origine" doganale dei beni (dato già richiesto per il modello Intra 2-bis).
[6] Anche a fini statistici.

Tavola n. 4 **Modello Intra 1 sexies Call-Off stock**

SEZIONE 5. CALL OF STOCK

PERIODO MESE ☐☐ TRIMESTRE ☐ ANNO 20☐☐ PARTITA IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PROGR.	DESTINATARIO		TIPO OPERAZIONE	NUOVO DESTINATARIO	
	STATO	CODICE IVA		STATO	CODICE IVA
1	2	3	4	5	6

PERIODO DI RIFERIMENTO ACQUISTI INTRACOMUNITARI

- **Dati da indicare nel mod. Intra 2-bis**
  - Gli acquisti intracomunitari di beni sono riepilogati:
    - .. nel periodo in cui i beni acquistati **entrano** nel territorio italiano

    oppure

    - .. nel mese di calendario nel corso del quale si verifica **il fatto generatore dell'imposta** per le merci unionali sulle quali l'Iva diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE [ricevimento della fattura ai sensi dell'art. 47 D.L. 331/1993 **(dal 2027: art. 98 D. Lgs. 10/2026)**].
- **Mancata/ritardata fatturazione**
  - Tuttavia, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è **superiore a 2 mesi** di calendario dall'effettuazione dell'operazione, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati **entrano nel territorio** italiano [emissione di autofattura ex art. 46 D.L. 331/1993 **(dal 2027: art. 97 D. Lgs. 10/2026)**].
- **Fatturazione anticipata**
  - I dati dell'eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione devono essere inseriti negli elenchi del periodo di **consegna o spedizione** dei beni (come avviene per i movimenti a scopo di lavorazione).

Esempio

Compilazione modello Intra 2-bis per acquisti intracomunitari (cessionario)

Arrivo beni	Arrivo fattura	Integrazione fattura (reverse charge)	Compilazione Intra 2-bis
Gennaio	Gennaio	Gennaio	Gennaio
Gennaio	Febbraio	Febbraio	**Gennaio oppure febbraio**
Febbraio	Gennaio	Gennaio	Febbraio
Gennaio	Aprile	Marzo (autofattura)	Gennaio

NUOVO INTR@WEB ONLINE

- Dal **14.10.2026** è disponibile il nuovo applicativo online dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la **compilazione** e la **trasmissione** degli elenchi Intrastat direttamente dall'area riservata.
- Dall'**8.02.2027** sarà dismesso il precedente pacchetto Intr@web e sarà utilizzabile esclusivamente l'applicativo "Intra Online" per la compilazione e trasmissione dei modelli INTRA.
- I soggetti che presentano direttamente gli elenchi dovranno accedere all'area riservata ADM mediante SPID, CIE o CNS e, se non già disponibile, richiedere tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) l'autorizzazione **dlr_intra**.
- È inoltre disponibile un ambiente di addestramento, che consente di effettuare prove di utilizzo della nuova applicazione senza effettuare trasmissioni ufficiali, fino all'**8.02.2027**.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178 - D.L. 21.10.2021, n. 146 (convertito L. 17.12.2021, n. 215)
Provv. Ag. Entrate 30.04.2018 - Provv. Ag. Entrate 28.02.2020 - Provv. Ag. Entrate 23.12.2021
Ris. Ag. Entrate 28.07.2017, n. 104/E - Art. 77, c. 4 D. Lgs. 19.01.2026, n. 10

Dal 1.07.2022 i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il formato XML previsto per la fatturazione elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 5.08.2015, n. 127 **(dal 2027: art. 77 D. Lgs. 10/2026)**.
A decorrere dalla medesima data è stata pertanto superata la precedente modalità di trasmissione periodica cumulativa dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), ferma restando la comunicazione delle singole operazioni da/verso l'estero.

SCHEMA DI SINTESI

COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI CON L'ESTERO DAL 2022

⇨ Modalità ⇨ Il D.L. 146/2021 ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere **dal 1.07.2022**, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate **verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia** [art. 1, c. 3-bis, primo periodo D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 **(dal 2027: art. 77 D. Lgs. 10/2026)**] devono essere **trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio** utilizzano il **formato XML già in uso** per l'emissione delle **fatture elettroniche**.

⇨ Fatture attive ⇨ La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia deve avvenire **entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture** (in linea generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite).

⇨ Fatture passive ⇨
- **La trasmissione dei dati delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa**.
- L'individuazione di tali termini consentirà di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consentirà all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le precompilate relative ai registri/dichiarazioni Iva.
- Non devono essere comunicati i dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità previste dalla legge. Sono inoltre escluse le operazioni, di importo non superiore a € 5.000 per singola operazione, non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

APPROFONDIMENTI

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI DALL'ESTEROMETRO
Art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 127/2015 (fino al 31.12.2026), art. 77, c. 4 D. Lgs. 19.01.2026, n. 10 dal 1.01.2027 (nuovo TU IVA 2027)

- I soggetti passivi IVA tenuti all'adempimento trasmettono all'Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), i dati delle operazioni effettuate e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

L'obbligo riguarda le operazioni transfrontaliere, comprese quelle intracomunitarie, indipendentemente dall'eventuale obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.

Sono escluse dalla comunicazione le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità previste dalla normativa.
Sono inoltre escluse le operazioni di importo non superiore a € 5.000, riferito alla singola operazione, non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

DATI DA TRASMETTERE

- I dati che devono essere comunicati riguardano unicamente le operazioni (beni e servizi) effettuate ovvero ricevute verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato (Italia).
- L'adempimento è escluso per le operazioni certificate da fattura elettronica o da bolletta doganale.

- Tali dati dal 1.07.2022, vanno trasmessi tramite Sdi secondo le regole di compilazione previste per la fatturazione elettronica.

- **Operazioni attive**
  - Per le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, indipendentemente dalla qualifica di soggetto business o consumatore finale, il Provvedimento dispone di valorizzare, in generale, il campo **"CodiceDestinatario" con la codifica "XXXXXXX"**. Nel caso in cui l'operatore sia in **possesso di partita Iva aperta in Italia** (sia essa attribuita tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale), è necessario utilizzare la **codifica "0000000"**, avendo cura di riportare il numero di partita Iva italiana nel campo "IdFiscaleIVA", salvo che il cliente non comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
- **Operazioni passive**
  - Per le operazioni passive il campo "CodiceDestinatario", trattandosi di autofattura, dovrà essere valorizzato con la **codifica "0000000"**, nel caso in cui venga indicato come canale di ricezione un **indirizzo PEC (inserita nel campo "PECDestinatario")**. Nel caso in cui **non venga compilato il campo "PECDestinatario"**, il file verrà recapitato all'indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.
  - I **Tipo documento** da utilizzare sono:
    .. **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
    .. **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
    .. **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/1972.